



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

OGGETTO: Convocazione riunione 22 settembre 2026 ore 10.30 (ns. nota prot. 11627 del 21 agosto 2026) – Integrazione dei temi oggetto della seduta

Alle Organizzazioni Sindacali di area dirigenziale:

C.I.S.L. FP fp.veneziana@cisl.it info@fpiscisltn.it
UIL/PA veneziana@uilpa.it uiltrento@pec.it
CIDA FC segreteria@cidafunzioniconcentrali.it mariagrazia.diasii@fpcida.it
UNADIS unadis@pec.it
DIRSTAT FIALP UNSA dirstat@legalmail.it

Alle Organizzazioni Sindacali di area personale

C.I.S.L. FP fp.veneziana@cisl.it info@fpiscisltn.it guido.perghem@distrettoalpiorientali.it	
FP CGIL fp.vanto@venetocgil.it fp.veneziana@pecgil.it fp.veneziana@veneto.cgil.it cortese@fpcgilveneziana.it	
UIL PA veneto@uilpa.it veneziana@uilpa.it uiltrento@pec.it	
CONFSAL UNSA veneto@confsal.it trentinoaltoadige@confsal.it info@confsal-unsal.it enrico.strati@confsal-unsal.it	
FLP flp@flp.it flp@flppec.it veneto2@flp.it flp.trentinoaltoadige@email.it a.sciortino@autoritadistrettoac.it tonino.alberini@flp.it epne@flp.it	CGS segreteria@confederazioneccgs.it
Confintesa FP	



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

info@confintesafp.it

veneto@confintesafp.it

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria

(R.S.U.)

rsu@distrettoalpiorientali.it

In riferimento all'oggetto, richiamata la precedente nota prot. n. 11627 del 21 agosto 2026, con la quale le Spett.li OO.SS. in indirizzo sono state convocate per una seduta telematica avente ad oggetto la discussione degli aspetti demandati alla contrattazione integrativa ex art. 7, comma 6, lett. ag) del vigente CCNL del comparto e dell'art. 21, comma 1, lett. m) del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 di quello di Area dirigenziale, relativamente alle *"Direttive per la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i."* (già trasmesse con la predetta nota), con la presente si provvede ad integrare le tematiche che saranno oggetto di trattazione nel corso della seduta.

Unitamente, pertanto, a ciò che è già stato calendarizzato, si informano le Spett.li OO.SS. in indirizzo che le stesse, nel corso della seduta, **saranno sinteticamente informate sulle iniziative formative dell'Ente come previste nel PIAO 2026-2028 e sulle attività in corso d'opera relative al monitoraggio della formazione dei dipendenti** e su quanto sarà, nel corso del 2027, intrapreso per implementare tali obiettivi. Con l'occasione, sarà altresì data informazione circa le attività formative anticorruzione la cui obbligatorietà trova fondamento nella legge 6 novembre 2012, n. 190.

Inoltre, si informano le Spett.li OO.SS. che nel corso della riunione le stesse **saranno aggiornate dall'Amministrazione sulle politiche assunzionali che saranno implementate nei prossimi mesi del 2026 e nel corso del 2027**, anche con sintesi, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del personale di Area, degli aggiornamenti al PTFP 2026-2028 dell'Ente, adottati con deliberazione CIP n. 5 del 21 luglio 2026.

Da ultimo, considerato che il 6 agosto 2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale di Area relativo al triennio 2025-2027, ai fini dell'aggiornamento dei contenuti del vigente CCI 2026-2028 di questa Autorità, sottoscritto il 24 aprile 2026, **saranno gradite eventuali osservazioni e/o proposte per l'avvio di una piattaforma di confronto volta ad aggiornare il predetto CCI vigente alla luce delle novità contrattuali**. Ad ogni buon conto, l'Amministrazione provvederà a tempo debito, nel corso del corrente 2026, ad avviare la piattaforma di confronto funzionale all'aggiornamento del contratto integrativo vigente.

Cordiali saluti

Area Amministrativa Economica

Il Dirigente

dott. Domenico Pavan

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

DOMENICO
PAVAN
18.09.2026
09:02:21
GMT+00:00



www.distrettoalpiorientali.it

segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

Codice Fiscale 94095640275 - Tel. 041 714444



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

OGGETTO: Direttive per la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Convocazione delle OO.SS. del Comparto e di Area dirigenziale per sottoscrizione ipotesi di accordo su criteri per attribuzione incentivi

Alle Organizzazioni Sindacali di area dirigenziale:

C.I.S.L. FP fp.veneziana@cisl.it info@fpiscisltn.it
UIL/PA veneziana@uilpa.it uiltrento@pec.it
CIDA FC segreteria@cidafunzioncentrali.it mariagrazia.diiasi@fpcida.it
UNADIS unadis@pec.it
DIRSTAT FIALP UNSA dirstat@legalmail.it

Alle Organizzazioni Sindacali di area personale

C.I.S.L. FP fp.veneziana@cisl.it info@fpiscisltn.it guido.perghem@distrettoalpiorientali.it	
FP CGIL fp.vanto@venetocgil.it fp.veneziana@pecgil.it fp.veneziana@veneto.cgil.it cortese@fpcgilveneziana.it	
UIL PA veneto@uilpa.it veneziana@uilpa.it uiltrento@pec.it	
CONFSAL UNSA veneto@confsal.it trentinoaltoadige@confsal.it info@confsal-unsal.it enrico.strati@confsal-unsal.it	
FLP flp@flp.it flp@flppec.it veneto2@flp.it flp.trentinoaltoadige@email.it	CGS segreteria@confederazioneccgs.it



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

a.sciortino@autoritadistrettoac.it tonino.alberini@flp.it epne@flp.it	
Confintesa FP info@confintesafp.it veneto@confintesafp.it	
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) rsu@distrettoalpiorientali.it	

In riferimento all'oggetto, con la presente si convocano le OO.SS. in indirizzo e la R.S.U. per il **giorno 22 settembre 2026 alle ore 10:30** in videoconferenza mediante il collegamento al *link* sotto riportato, per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sui criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6, lettera ag) del CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 del personale di Area e ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. m) del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 Area dirigenza).

Si trasmettono in allegato sub A) copia delle "Direttive per la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i." (e relative tabelle allegate nn. 1 e 2) per opportuna conoscenza ai fini della migliore comprensione delle tematiche esaminate. Si specifica che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi delle norme contrattuali *ut supra* richiamate, le predette tabelle 1 e 2 allegate alle direttive nonché i soli articoli 11 (Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro) relativamente ai lavori e 13 (Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro) relativamente ai servizi e forniture.

Cordiali saluti

Area Amministrativa Economica

Il Dirigente

dott. Domenico Pavan

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005



DOMENICO
PAVAN
21.08.2026
14:27:15
GMT+02:00

Allegati: A) - direttive art. 45 d.lgs. n. 36/2023 e tabelle allegate (n. 1 e 2).

<https://teams.microsoft.com/meet/314832730347223?p=h6jxiRB3TOR1sothFi>

www.distrettoalpiorientali.it

segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

Codice Fiscale 94095640275 - Tel. 041 714444



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

OGGETTO: Direttive per la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Convocazione delle OO.SS. del Comparto e di Area dirigenziale per sottoscrizione ipotesi di accordo su criteri per attribuzione incentivi

Alle Organizzazioni Sindacali di area dirigenziale:

C.I.S.L. FP fp.veneziana@cisl.it info@fpiscisltn.it
UIL/PA veneziana@uilpa.it uiltrento@pec.it
CIDA FC segreteria@cidafunzioncentrali.it mariagrazia.diiasi@fpcida.it
UNADIS unadis@pec.it
DIRSTAT FIALP UNSA dirstat@legalmail.it

Alle Organizzazioni Sindacali di area personale

C.I.S.L. FP fp.veneziana@cisl.it info@fpiscisltn.it guido.perghem@distrettoalpiorientali.it	
FP CGIL fp.vanto@venetocgil.it fp.veneziana@pecgil.it fp.veneziana@veneto.cgil.it cortese@fpcgilveneziana.it	
UIL PA veneto@uilpa.it veneziana@uilpa.it uiltrento@pec.it	
CONFSAL UNSA veneto@confsal.it trentinoaltoadige@confsal.it info@confsal-unsal.it enrico.strati@confsal-unsal.it	
FLP flp@flp.it flp@flppec.it veneto2@flp.it flp.trentinoaltoadige@email.it	CGS segreteria@confederazioneccgs.it



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

a.sciortino@autoritadistrettoac.it tonino.alberini@flp.it epne@flp.it	
Confintesa FP info@confintesafp.it veneto@confintesafp.it	
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) rsu@distrettoalpiorientali.it	

In riferimento all'oggetto, con la presente si convocano le OO.SS. in indirizzo e la R.S.U. per il **giorno 22 settembre 2026 alle ore 10:30** in videoconferenza mediante il collegamento al *link* sotto riportato, per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sui criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6, lettera ag) del CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 del personale di Area e ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. m) del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 Area dirigenza).

Si trasmettono in allegato sub A) copia delle *"Direttive per la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i."* (e relative tabelle allegate nn. 1 e 2) per opportuna conoscenza ai fini della migliore comprensione delle tematiche esaminate. Si specifica che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi delle norme contrattuali *ut supra* richiamate, le predette tabelle 1 e 2 allegate alle direttive nonché i soli articoli 11 (*Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*) relativamente ai lavori e 13 (*Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*) relativamente ai servizi e forniture.

Cordiali saluti

Area Amministrativa Economica

Il Dirigente

dott. Domenico Pavan

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005



DOMENICO
PAVAN
21.08.2026
14:27:15
GMT+02:00

Allegati: A) - direttive art. 45 d.lgs. n. 36/2023 e tabelle allegate (n. 1 e 2).

<https://teams.microsoft.com/meet/314832730347223?p=h6jxiRB3TOR1sothFi>

Direttive per la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito oggettivo	2
Art. 2 – Interpretazione e applicazione	3
Art. 3 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure	3
Art. 4 – Nomina del Responsabile Unico del Progetto, individuazione dei responsabili di fase e costituzione del gruppo di lavoro	6
Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo	8
Art. 6 – Esclusione dall'incentivo	8
Art. 7 – Centrali di committenza e attività delegate	8
Art. 8 – Quota parte del 20 per cento	8
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI	9
Art. 9 – Graduazione dell'incentivo	9
Art. 10 – Varianti	9
Art. 11 – Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
CAPO III – INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.....	10
Art. 12 – Graduazione dell'incentivo	10
Art. 13 – Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	11
CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI COMUNI.....	12
Art. 14 – Effettiva attribuzione dell'incentivo e procedimento	12
Art. 15 – Rendicontazione delle attività svolte	13
Art. 16 – Criteri di rendicontazione in caso di incremento di tempi e costi	14
Art. 17 – Accertamento del risultato e criteri di riduzione dell'incentivo	14
Art. 18 – Contabilizzazione degli incentivi ed esposizione nel Fondo Risorse decentrate	16
Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo	17
Art. 20 – Disposizioni transitorie	17

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito oggettivo

1. Le disposizioni del presente atto disciplinano la quantificazione, il riparto, la rendicontazione, l'accertamento e la liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche aventi particolare complessità e importanza di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12), di seguito indicato come "Codice", come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (*"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*), e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (*"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti"*), convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.
2. Le disposizioni oggetto del presente atto di amministrazione generale sono finalizzate a dare applicazione interna all'ente dell'istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, assicurando il rispetto della normativa vigente e, ad un tempo, realizzando il più adeguato bilanciamento degli interessi dell'amministrazione, da un lato, e del suo personale, dall'altro.
3. Le direttive si applicano esclusivamente agli appalti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e ai partenariati pubblico-privati di tipo contrattuale, a condizione che gli oneri relativi alle attività tecniche siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante.
4. Ai fini delle presenti direttive:
 - sono "appalti pubblici" i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
 - sono "appalti di lavori" i contratti aventi per oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
 - sono "appalti di forniture" i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di beni; un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori e servizi di posa in opera e di installazione;
 - sono "appalti di servizi", i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli definiti quali lavori;
 - sono "partenariati pubblico-privati" quelle operazioni economiche in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; (b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; (c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; (d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato;
 - sono "di tipo contrattuale" tutti partenariati diversi dal tipo istituzionale, e comprendono le figure della concessione, anche nella forma della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di

disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al precedente punto e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Art. 2 – Interpretazione e applicazione

1. L'interpretazione e l'applicazione delle direttive devono avvenire nel rispetto dei principi generali della materia e della normativa vigente, e tenendo conto della prevalente e consolidata giurisprudenza, anche contabile, e dei pareri delle autorità competenti.
2. Eventuali adeguamenti alle direttive possono essere realizzati in ragione degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, del monitoraggio dei suoi esiti applicativi, in termini di risultati, e qualora l'ente valuti l'opportunità di intervenire per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

1. Ai sensi dell'Allegato I.10 del Codice, costituiscono attività tecniche incentivabili esclusivamente le seguenti attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del progetto - RUP, ossia:
 - i. le attività attribuite a tale soggetto dal Codice e dall'Allegato I.2 del medesimo per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascun intervento (c.d. responsabilità su attività di ciascuna fase);
 - ii. le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento – di altri soggetti e/o organi – necessarie ad assicurare, durante l'intero ciclo di vita del contratto, il completamento dell'intervento/progetto senza soluzione di continuità dell'incarico affidato, nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico (c.d. responsabilità finale di risultato del progetto);
 - c) collaborazione all'attività del RUP di cui al precedente punto b) i, svolte da responsabili di procedimento di singole fasi (RP) e/o da addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara, ossia di bando, avviso di gara, lettera di invito, disciplinare di gara;
 - j) direzione dei lavori, ossia le attività attribuite al direttore dei lavori (DL) dal Codice e dall'Allegato II.14 del medesimo;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), ossia attività svolte in collaborazione con il DL e in ausilio alle attività di cui al precedente punto j);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione (DEC), ossia le specifiche attività attribuite al DEC dal Codice e dall'Allegato II.14 del medesimo;

- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione, ossia uno o più assistenti aventi funzioni di direttore operativo, preposti allo svolgimento di compiti attribuiti alla competenza del DEC;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico (ove necessario);
 - t) coordinamento dei flussi informativi, limitatamente alle procedure avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024.
2. Nell'ambito delle funzioni tecniche di collaborazione all'attività del RUP, svolte da responsabili di procedimento di singole fasi (RP) e/o da addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI), sono considerate incentivabili, in quanto strettamente funzionali alla corretta esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le attività di gestione tecnico-economica degli interventi, che comprendono in particolare:
- la predisposizione, l'aggiornamento e il monitoraggio del quadro economico dell'intervento in tutte le fasi di esecuzione;
 - la verifica della coerenza tra il quadro economico, lo stato di avanzamento delle prestazioni, le varianti, le revisioni prezzi e gli atti di modifica contrattuale;
 - la gestione delle economie, delle rimodulazioni finanziarie e delle compensazioni economiche connesse all'esecuzione del contratto;
 - il supporto tecnico-specialistico al Responsabile Unico del Progetto nella programmazione finanziaria e nel controllo dei costi;
 - la predisposizione della documentazione tecnico-contabile necessaria ai fini del collaudo, della verifica di conformità e della chiusura dell'intervento.
3. Le attività di coordinamento dei flussi informativi, incentivabili per le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024, sono finalizzate a garantire:
- la completezza, tempestività e coerenza delle informazioni relative ai procedimenti contrattuali;
 - la corretta alimentazione delle banche dati interne ed esterne;
 - la tracciabilità delle fasi procedurali;
 - il rispetto degli obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione;
 - il supporto alle attività di controllo e verifica.
4. La corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche è finalizzata a valorizzare e accrescere le professionalità interne dell'amministrazione, favorendo il conseguimento di risparmi di spesa mediante il mancato ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto dei principi del risultato, dell'equilibrio di bilancio e dell'invarianza finanziaria. Gli emolumenti per le attività di cui al comma 1 possono essere riconosciuti esclusivamente qualora le attività tecniche:
- siano svolte da personale dipendente dell'Ente, previamente individuato nominativamente secondo le modalità previste dall'art. 4;
 - siano riconducibili alle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del Codice e dall'Allegato I.10, caratterizzandosi per un apprezzabile contenuto specialistico e per la rilevanza delle responsabilità connesse al loro svolgimento;

- siano state effettivamente eseguite e abbiano contribuito al conseguimento del risultato dell'intervento, risultando direttamente riferibili al dipendente previamente incaricato.
5. In coerenza con le finalità di cui al comma precedente e nel rispetto delle presenti direttive, non costituiscono attività tecniche incentivabili le attività che non siano espressamente riconducibili alle funzioni tecniche individuate dall'art. 45 del Codice e dall'Allegato I.10. Restano pertanto escluse, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate alla quantificazione, liquidazione ed erogazione degli incentivi, nonché tutte le attività che, pur risultando necessarie, collegate, presupposte, strumentali o comunque connesse al corretto svolgimento delle procedure di affidamento o all'esecuzione del contratto, perseguano finalità diverse rispetto a quelle proprie delle funzioni tecniche incentivabili. Sono altresì escluse le attività di carattere tecnico, amministrativo, contabile o operativo che, pur riferite all'appalto o al contratto, non rientrino tra le specifiche funzioni per le quali la normativa vigente e le presenti direttive consentono il riconoscimento dell'incentivo.
 6. La misura complessiva dell'incentivo è determinata in una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA. Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, con esclusione del contributo fiscale IRAP, che resta comunque a carico dell'ente e deve trovare adeguata copertura all'interno del quadro economico dell'appalto. La quantificazione dell'incentivo è inizialmente stimata nel quadro economico dell'intervento e successivamente definita in sede di rendicontazione, sulla base delle attività tecniche effettivamente svolte e secondo la graduazione per classi di importo prevista dalle tabelle contenute nei successivi Capi II e III. Si precisa, inoltre, che l'art. 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, nel disciplinare la struttura del quadro economico dell'intervento, colloca una quota dell'incentivo di cui all'art. 45 al punto 8), le "spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice" al punto 10) e, infine, l'"IVA ed eventuali altre imposte" al punto 18).
 7. Ai fini della quantificazione estimativa – nel quadro economico della procedura – dell'importo complessivo massimo dell'incentivo erogabile ai destinatari, non debbono essere considerate le eventuali opzioni previste negli atti di gara, incluse proroghe, quinto d'obbligo o rinnovi contrattuali. In caso di accordo quadro, anche stipulato da centrali di committenza e/o soggetti aggregatori, la quantificazione estimativa dell'importo massimo erogabile è effettuata – con riferimento a tutte le attività e fasi di competenza – nel quadro economico di ciascun singolo contratto applicativo di appalto affidato per mezzo dell'accordo quadro. In particolare, la quantificazione estimativa è realizzata applicando la percentuale di incentivo in ragione della classe di importo di appartenenza all'importo di ogni contratto applicativo, a prescindere dall'importo massimo complessivo dell'accordo quadro, ossia tenendo conto del solo importo dei lavori, beni o servizi oggetto di obbligazione contrattuale.
 8. In caso di partenariati pubblico-privati di tipo contrattuale e, in particolare, di concessioni, ai fini della quantificazione estimativa – nel quadro economico della procedura – dell'importo complessivo massimo dell'incentivo erogabile ai destinatari si tiene conto ai sensi dell'art. 179, comma 1, del Codice del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA ed esclusa ogni forma di opzione –, stimato quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto di concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
 9. Ai fini della corresponsione dell'incentivo, il quadro economico dell'intervento deve quantificare e comprendere anche gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del Codice, come attuato dalle presenti direttive.
 10. L'importo di cui ai commi 6 e 7 è destinato, in particolare:
 - a) per una quota dell'80%, a remunerare i soggetti svolgenti le attività tecniche di particolare complessità e importanza di cui all'art. 3;
 - b) per una quota del 20% – escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata –, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni, alle finalità di cui all'art. 8.

Art. 4 – Nomina del Responsabile Unico del Progetto, individuazione dei responsabili di fase e costituzione del gruppo di lavoro

1. Per ciascuna procedura di affidamento disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente e delle competenze attribuite ai relativi organi e dirigenti. La nomina è disposta:
 - a) con decreto del Segretario Generale, qualora il soggetto individuato rivesta la qualifica di Dirigente di Area;
 - b) con determinazione del Dirigente di Area competente per la gestione della relativa spesa, qualora il soggetto individuato rivesta la qualifica di Dirigente di Direzione o altra qualifica inferiore.
2. La nomina del RUP deve intervenire contestualmente al primo atto di avvio dell'intervento o della procedura. A tal fine, essa può essere disposta:
 - con il medesimo provvedimento di approvazione degli strumenti di programmazione, delle linee di indirizzo o degli atti preliminari, qualora si tratti di interventi complessi, anche finanziati mediante trasferimenti vincolati, che richiedano l'immediato svolgimento di attività propedeutiche;
 - con il provvedimento di presa d'atto del finanziamento e di accertamento della relativa entrata, al fine di garantire la tempestiva attivazione delle attività progettuali e procedurali;
 - con la decisione di contrarre o con la determinazione di affidamento diretto, nei casi in cui non siano richieste attività programmatiche o progettuali preliminari.
3. Il provvedimento di nomina del RUP deve dare espressamente atto, all'esito della relativa istruttoria, del possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e anzianità di servizio previsti dall'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, in relazione alla natura, alla complessità e all'importo dell'intervento.
4. Per interventi caratterizzati da particolare complessità tecnica, organizzativa o gestionale, ovvero che richiedano competenze specialistiche multidisciplinari, il RUP può proporre la costituzione di un gruppo di lavoro a supporto delle attività tecniche incentivabili.
5. Il gruppo di lavoro è costituito con determinazione del Dirigente di Area competente. Qualora il RUP non coincida con il Dirigente di Area competente, la costituzione del gruppo di lavoro avviene su proposta motivata del RUP contenente l'indicazione nominativa dei componenti, delle attività tecniche da assegnare a ciascuno e delle relative quote di riparto previste dalle presenti direttive.
6. Nell'ambito del gruppo di lavoro possono essere individuati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2 al medesimo decreto, uno o più responsabili di fase per la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del contratto. L'eventuale individuazione dei responsabili di fase non modifica né attenua le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo attribuite al RUP, che rimane responsabile unitario del progetto, del corretto svolgimento delle singole fasi e del conseguimento del risultato.
7. Non possono essere conferiti incarichi ai soggetti nei cui confronti ricorrano le cause ostative previste dall'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
8. Ferma restando la necessità che il RUP sia individuato con il primo atto di avvio dell'intervento, la composizione del gruppo di lavoro può essere definita, integrata o completata progressivamente in relazione all'evoluzione delle singole fasi del ciclo di vita del contratto. In ogni caso, l'assegnazione delle attività tecniche incentivabili di cui all'art. 3 e l'individuazione dei relativi destinatari devono intervenire prima dell'avvio delle attività medesime.
9. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro sono disposte con determinazione del Dirigente di Area competente. Qualora il RUP non coincida con il Dirigente di Area competente, la modifica è preceduta da apposita richiesta motivata del RUP contenente la proposta analitica di aggiornamento del gruppo di lavoro, con l'indicazione delle variazioni da apportare, delle relative motivazioni, delle attività

tecniche interessate e delle quote di riparto conseguentemente attribuite ai componenti interessati. Le modifiche devono essere adottate prima della conclusione dell'intervento e adeguatamente motivate in relazione a sopravvenute esigenze organizzative, funzionali o tecniche.

10. Fermo quanto disposto dall'art. 20, le modifiche alla composizione del gruppo di lavoro non possono produrre effetti retroattivi ai fini dell'attribuzione degli incentivi relativamente ad attività tecniche già integralmente concluse alla data di adozione del relativo provvedimento.
 11. La sostituzione del RUP può essere disposta esclusivamente per sopravvenute esigenze organizzative ovvero per oggettiva impossibilità di svolgere le funzioni assegnate, debitamente documentata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collocamento a riposo, la cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento ad altra struttura o amministrazione, l'assenza prolungata dal servizio o altre situazioni incompatibili con il regolare esercizio dell'incarico.
 12. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, nonché gli eventuali successivi provvedimenti di modifica o integrazione, individuano:
 - le attività tecniche incentivabili di cui all'art. 3 assegnate a ciascun componente, compresi gli eventuali collaboratori;
 - i termini e le modalità di svolgimento delle attività assegnate, anche mediante rinvio alla normativa vigente, agli atti della procedura, ai regolamenti interni, agli atti di programmazione o ad altri atti organizzativi dell'Ente;
 - le quote di riparto dell'incentivo spettanti a ciascun componente secondo i criteri stabiliti dalle presenti direttive.
 13. Al fine di valorizzare le professionalità interne e di assicurare una equilibrata distribuzione delle opportunità di partecipazione agli incentivi, l'individuazione dei componenti del gruppo di lavoro avviene nel rispetto dei principi di competenza, professionalità, adeguatezza e rotazione, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e organizzative dell'intervento. I soggetti incaricati assumono la responsabilità diretta e personale delle attività loro assegnate.
 14. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro è effettuata sulla base dei coefficienti previsti nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, previa rendicontazione delle attività svolte e presentazione della relazione finale del RUP secondo quanto previsto dal Capo IV. Qualora al medesimo soggetto siano attribuite più attività incentivabili, i relativi coefficienti si cumulano nei limiti e secondo le modalità previste dalle presenti direttive.
 15. Nel rispetto dei principi di risultato, efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, invarianza finanziaria ed equilibrio di bilancio, nonché in applicazione delle deroghe al principio di onnicomprensività della retribuzione previste dalla normativa vigente, gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti anche al personale con qualifica dirigenziale facente parte del gruppo di lavoro:
 - a) per le procedure relative ad interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), avviate a decorrere dal 1° luglio 2023;
 - b) per le procedure diverse da quelle di cui alla lettera a), avviate dal 1° luglio 2023 e anteriormente al 31 dicembre 2024, limitatamente alle attività tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024;
 - c) per tutte le altre procedure avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024.
- Nei casi di cui alla lettera b), la corresponsione dell'incentivo è subordinata alla preventiva disponibilità delle relative risorse all'interno del quadro economico dell'intervento, come originariamente approvato. Non è consentita la modifica del quadro economico esclusivamente finalizzata al reperimento delle risorse necessarie alla corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza ai sensi dell'art. 17 delle presenti direttive – a prescindere dalla data di pagamento –, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

Art. 6 – Esclusione dall'incentivo

1. In applicazione dei principi di risultato, economicità, efficacia, efficienza, invarianza finanziaria ed equilibrio di bilancio, e fermo restando il rispetto di altre disposizioni contenute nelle presenti direttive, sono in ogni caso esclusi dall'incentivazione:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) per i lavori, le procedure e gli affidamenti diretti di importo inferiore e uguale alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice (€ 150.000);
 - c) per servizi e forniture, le procedure e gli affidamenti diretti di importo inferiore e uguali alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice (€ 140.000).

Art. 7 – Centrali di committenza e attività delegate

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/soggetto aggregatore, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure delle presenti direttive. La quota è assegnata su richiesta della centrale/del soggetto aggregatore, indicante le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3.
2. La quota assegnata alla centrale/al soggetto aggregatore è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente. Al personale dell'ente si applicano le presenti direttive limitatamente alle attività e fasi da esso svolte e la quota di incentivo inerente alla responsabilità finale di risultato del progetto è proporzionata in relazione alle fasi/attività svolte.
3. Qualora l'ente svolga una procedura a seguito di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 62, comma 10, del Codice da una stazione appaltante non qualificata, o a seguito di assegnazione d'ufficio da parte dell'ANAC, al personale dell'ente è attribuito l'incentivo sulla base delle presenti direttive; la stazione appaltante non qualificata a favore della quale è svolta la procedura deve rimborsare le somme liquidate al personale interno. Sono in ogni caso salvi accordi specifici tra l'ente e le altre stazioni appaltanti non qualificate, adottati ex art. 15 l. 241/1990.

Art. 8 – Quota parte del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 3, co. 9, lett. b) – se oggetto di quadro economico dell'intervento – è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ciascuna unità di personale di cui all'art. 5;

- b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal proprio personale in quanto affidate a personale esterno all'ente o prive dell'accertamento del responsabile/dirigente di cui all'art. 17 delle presenti direttive, ovvero prive di una completa e regolare rendicontazione;
 - c) eventuali riduzioni dell'incentivo, secondo quanto disposto all'art. 17 delle presenti direttive.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione dell'incentivo

1. La percentuale massima dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è così graduata, in ragione dell'importo posto a base della procedura di affidamento:

Classi di importo	% max
Da € 150.000 a € 2.000.000	2%
Da € 2.000.000,01 fino a € 25.000.000	1,8%
Oltre € 25.000.000,01	1,6%

Art. 10 – Varianti

1. Le modifiche contrattuali e le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie al lordo del ribasso offerto dall'Operatore Economico. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di riparto dell'incentivo per attività tecniche sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella **tabella allegata sub A)** delle presenti direttive, in relazione alle specifiche attività.
2. In presenza di particolari caratteristiche dell'appalto, della concessione o dell'accordo quadro, che comportino una diversa incidenza delle attività incentivabili rispetto alla ripartizione ordinaria prevista dalla tabella allegata sub A), il Responsabile unico del progetto può proporre una diversa modulazione delle percentuali riferite alle singole fasi procedurali, alla quota attribuita per la responsabilità di risultato del RUP e alla ripartizione delle attività ricomprese in ciascuna fase. La proposta deve essere adeguatamente motivata mediante apposita relazione, nella quale sono evidenziate le specifiche ragioni tecniche, organizzative o procedurali che giustificano lo scostamento dai criteri ordinari. La diversa ripartizione acquista efficacia a seguito di ratifica da parte del dirigente dell'Area competente ovvero, qualora il Responsabile unico del progetto coincida con il dirigente medesimo, mediante decreto del Segretario Generale.
3. La diversa modulazione delle percentuali di riparto di cui al comma 2 è soggetta a conferma in sede di rendicontazione finale delle attività svolte, secondo le modalità previste dall'art. 15 delle presenti direttive. Qualora, a consuntivo, non risultino confermati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, la ripartizione dell'incentivo è rideterminata sulla base delle attività effettivamente svolte e dei criteri ordinari previsti dalla tabella allegata sub A).
4. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto previamente individuato per lo svolgimento della corrispondente attività. Ove consentito, qualora per la medesima attività siano individuati più soggetti per lo svolgimento di attività complesse, l'incentivo – previo accertamento – è suddiviso tra gli stessi in ragione dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia applicabile o non sia eseguibile l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali assegnate ad esse incrementano la quota di cui all'art. 3, co. 10, lett. b).
6. Qualora un soggetto previamente individuato cessi la propria attività anticipatamente rispetto alla sua conclusione / termine contrattuale, fermo restando l'art. 17, l'importo dell'incentivo eventualmente da corrispondere, previo accertamento, è commisurato proporzionalmente all'attività effettivamente svolta con raggiungimento di risultato positivo.

CAPO III – INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione dell'incentivo

1. La percentuale massima dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice è così graduata, in ragione dell'importo posto a base della procedura di affidamento:

Classi di importo	% max
Da € 140.000,01 fino a € 2.000.000	2%
Da € 2.000.000,01 fino a € 5.000.000	1,8%
Oltre € 5.000.000,01	1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di fornitura e servizi sono quantificati e liquidati solo a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC), nel rispetto degli altri limiti e/o condizioni previsti dalle direttive.

Art. 13 – Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di riparto dell'incentivo per le funzioni tecniche sono attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro in relazione alle attività effettivamente svolte e alle responsabilità assunte, secondo le percentuali indicate nella **tabella allegata sub B)** alle presenti direttive, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. In presenza di particolari caratteristiche dell'appalto, della concessione o dell'accordo quadro, che comportino una diversa incidenza delle attività incentivabili rispetto alla ripartizione ordinaria prevista dalla tabella allegata sub B), il Responsabile unico del progetto può proporre una diversa modulazione delle percentuali riferite alle singole fasi procedurali, alla quota attribuita per la responsabilità di risultato del RUP e alla ripartizione delle attività ricomprese in ciascuna fase. La proposta deve essere adeguatamente motivata mediante apposita relazione, nella quale sono evidenziate le specifiche ragioni tecniche, organizzative o procedurali che giustificano lo scostamento dai criteri ordinari. La diversa ripartizione acquista efficacia a seguito di ratifica da parte del dirigente dell'Area competente ovvero, qualora il Responsabile unico del progetto coincida con il dirigente medesimo, mediante decreto del Segretario Generale.
3. La modulazione delle percentuali di riparto, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è soggetta a conferma in sede di rendicontazione finale delle attività svolte, secondo le modalità previste dall'art. 15 delle presenti direttive. Qualora, a consuntivo, non risultino confermati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, la ripartizione dell'incentivo è rideterminata sulla base delle attività effettivamente svolte e dei criteri ordinari previsti dalla tabella allegata sub B).
4. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto previamente individuato per lo svolgimento della corrispondente attività. Ove consentito, qualora per la medesima attività siano individuati più soggetti per lo svolgimento di attività complesse, l'incentivo – previo accertamento – è suddiviso tra gli stessi in ragione dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare, non sia applicabile o non sia eseguibile l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali assegnate ad esse incrementano la quota di cui all'art. 3, co. 10, lett. b).
6. Qualora un soggetto previamente individuato cessi la propria attività anticipatamente rispetto alla sua conclusione/termine contrattuale, fermo restando l'art. 17, l'importo dell'incentivo eventualmente da corrispondere, previo accertamento, è commisurato proporzionalmente all'attività effettivamente svolta con raggiungimento di risultato positivo.
7. Stante l'art. 9, comma 3, secondo periodo, dell'All. I.2 al Codice, in caso di adesione a convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da centrali di committenza, l'importo complessivo massimo dell'incentivo stimato nel quadro economico attraverso l'applicazione della tabella di cui al comma 1 è automaticamente decurtato: (i) del cinquanta per cento (50%), per le forniture senza posa in opera, (ii) del trenta per cento (30%), in ogni altro caso; resta comunque ferma la facoltà di ulteriore riduzione discrezionale in sede di accertamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) delle direttive.
8. Ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché in applicazione del principio di tassatività delle attività incentivabili individuate nell'Allegato I.10 al medesimo decreto, l'attività di progettazione delle procedure di acquisizione di servizi e forniture non è soggetta a incentivazione. Conseguentemente, la quota di incentivo eventualmente riferibile a tale attività non può essere distribuita al personale né destinata alle spese e agli impieghi previsti dall'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.
9. L'attività di programmazione della spesa per investimenti, prevista dall'Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023, è incentivabile anche nell'ambito delle procedure di acquisizione di servizi e forniture, purché la relativa spesa

sia imputata a capitoli di bilancio classificati in conto capitale e sia finalizzata all'acquisizione, alla realizzazione o alla valorizzazione di immobilizzazioni materiali o immateriali iscritte nel patrimonio dell'Ente.

CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14 – Effettiva attribuzione dell'incentivo e procedimento

1. Nel rispetto delle condizioni e di ogni altro limite previsti dalle presenti direttive, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del Codice, l'effettiva attribuzione dell'incentivo matura al raggiungimento del risultato dell'intervento/progetto oggetto della procedura di affidamento, nei termini di seguito indicati, se ed in misura corrispondente al grado di raggiungimento del medesimo. Relativamente alle attività incentivate riferite alla gestione complessiva della fase contrattuale – incluse anche quelle di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) i, lett. c), lett. m), lett. n) –, il raggiungimento del risultato presuppone il necessario completamento della fase da parte del soggetto incaricato.
2. Nel caso di interventi o appalti finanziati, in tutto o in parte, mediante trasferimenti vincolati da parte di amministrazioni pubbliche o altri soggetti finanziatori, la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche maturati in relazione alle relative procedure di affidamento può essere disposta subordinatamente all'effettivo incasso da parte dell'Ente delle somme spettanti a saldo della rendicontazione finale dell'intervento. Resta ferma la maturazione del diritto all'incentivo secondo quanto previsto dal presente articolo, mentre l'erogazione dello stesso è differita fino all'avvenuta acquisizione delle relative risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, posto che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale anche in materia di attribuzione dell'incentivo, ed altresì tenuto conto dell'interesse alla semplificazione amministrativa, l'interesse pretensivo all'attribuzione del medesimo sorge:
 - i. relativamente alle procedure di affidamento di contratti/accordi quadro aventi durata pari o inferiore a 2 anni, con riferimento a tutte le attività incentivate in base alle presenti direttive, al momento in cui tutti i contratti principali/contratti applicativi discendenti dalla medesima procedura hanno esaurito ogni efficacia giuridica, anche determinata dall'esercizio di proroga e/o altre opzioni quantitative consentite dalla normativa vigente. Il termine dell'efficacia del contratto deve essere comprovato dal certificato di regolare esecuzione contrattuale;
 - ii. relativamente alle procedure di affidamento di contratti/accordi quadro aventi durata superiore a 2 anni:
 - a) con riferimento a tutte le attività incentivate in base alle presenti direttive e pertinenti alla fase di programmazione, progettazione ed affidamento, al momento in cui tutti i contratti principali/contratti applicativi discendenti dalla medesima procedura risultano utilmente stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente, a condizione che sia possibile accertarne definitivamente il raggiungimento del risultato ed il relativo grado di raggiungimento;
 - b) con riferimento a tutte le attività incentivate in base alle presenti direttive e pertinenti alla fase di esecuzione, al momento in cui tutti i contratti principali/contratti applicativi discendenti dalla medesima procedura hanno esaurito ogni efficacia giuridica nei termini di cui alla precedente lettera (i);
 - c) con riferimento all'attività del RUP di cui all'art. 3, co. 1, lett. ii) ("responsabilità finale di risultato del progetto"), riferibile all'intero ciclo di vita dell'intervento, al momento in cui tutti i contratti principali/contratti applicativi discendenti dalla medesima procedura hanno esaurito ogni efficacia giuridica nei termini di cui alla precedente lettera (i).

4. Relativamente al settore lavori, il dirigente accertatore può motivatamente derogare al comma 2, n. ii), lett. b) limitatamente ai PPP, incluse le concessioni, ovvero per i contratti atipici di lunga durata, a condizione che prima dell'avvio della fase esecutiva egli individui forme e garanzie di corresponsione degli incentivi conformi al prioritario principio di risultato.
5. Il procedimento che conduce alla effettiva attribuzione dell'incentivo, per ciascuna procedura di affidamento, si articola in tre fasi:
 - i. rendicontazione delle attività svolte;
 - ii. l'accertamento del risultato raggiunto con riferimento alle singole attività incentivate e definizione dell'ammontare di incentivo effettivamente erogabile;
 - iii. liquidazione dell'incentivo ai destinatari.

Art. 15 – Rendicontazione delle attività svolte

1. La rendicontazione delle attività svolte ai fini dell'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti direttive e delle eventuali istruzioni operative impartite dal dirigente di area o dal responsabile della struttura competente, in coerenza con l'organizzazione dell'ente. Essa è predisposta a seguito del collaudo dei lavori ovvero della verifica di conformità dei servizi o delle forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, primo periodo, dell'Allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023. Il relativo sub-procedimento è avviato dal RUP, di propria iniziativa, entro e non oltre il trimestre successivo alla conclusione dell'anno nel quale, con apposita determinazione, è stato approvato il collaudo dei lavori ovvero la verifica di conformità dei servizi o delle forniture oggetto dell'appalto incentivato.
2. Il RUP redige, per ciascuna procedura di affidamento, una relazione analitica sulle attività tecniche effettivamente svolte da sé e dagli altri componenti del gruppo di lavoro previamente individuato, verificandone la coerenza con la documentazione agli atti. A tal fine acquisisce da ciascun componente una dichiarazione attestante le attività tecniche svolte e la loro attinenza alla fase di competenza affidata. Con la sottoscrizione della relazione il RUP dichiara, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la correttezza, completezza e veridicità dei dati riportati. In caso di acquisizioni effettuate mediante strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza o soggetti aggregatori, sono riportate esclusivamente le attività svolte dal personale dell'ente. La relazione indica altresì gli eventuali incrementi della quota del 20 per cento di cui all'art. 8 ed è completata dal RUP entro 30 giorni dall'avvio del sub-procedimento.
3. La sottoscrizione della relazione è preclusa qualora il RUP dichiari di non disporre della documentazione o delle informazioni necessarie ad assicurarne completezza e veridicità, anche con riferimento alle attività degli altri componenti del gruppo di lavoro, ovvero in assenza delle dichiarazioni attestanti le attività svolte dai medesimi. I soggetti che detengono tali documenti o informazioni sono tenuti a renderli tempestivamente disponibili al RUP. In caso di reiterata mancata collaborazione, il RUP può assegnare un termine essenziale, decorso inutilmente il quale la relazione può essere comunque sottoscritta limitatamente alle attività adeguatamente comprovate.
4. Ai fini della quantificazione dell'incentivo da rendicontare e corrispondere ai destinatari – comunque mai complessivamente superiore al valore stimato nel quadro economico di cui all'art. 3, comma 6 –, deve utilizzarsi, in ragione dell'importo della procedura già previamente determinato, la percentuale di cui agli artt. 9 e 12, applicandola all'importo posto a base della procedura, senza considerare gli eventuali ribassi offerti dall'operatore economico e detraendo da esso il valore riferibile a lotti o oggetti della procedura che non siano addivenuti a contrattualizzazione, ivi inclusi i lotti non aggiudicati e/o andati deserti.
5. Alla relazione di rendicontazione sono allegati: (i) gli atti e/o provvedimenti di individuazione del gruppo di lavoro e (ii) il certificato di regolare esecuzione contrattuale di ciascun contratto/contratto applicativo

discendente dalla procedura di affidamento. Devono risultare agli atti, secondo apposita attestazione sottoscritta dal RUP, il/i contratto/i stipulato/i – riferibile/i alla procedura di affidamento oggetto di rendicontazione –, ed ogni altro documento e provvedimento richiamato nella relazione.

6. La sussistenza di una regolare e tempestiva rendicontazione, nei termini indicati, costituisce il presupposto di attivazione del sub-procedimento di accertamento, di competenza del dirigente di Area della struttura organizzativa cui afferisce il RUP e comunque responsabile della spesa, ovvero di altro dirigente eventualmente a tale scopo incaricato in ragione di una più efficiente organizzazione. Le relazioni di rendicontazione, perfezionate nei termini di cui alle direttive, sono trasmesse al dirigente di Area competente contestualmente alla loro sottoscrizione, e comunque non oltre i termini di cui al comma 2.

Art. 16 – Criteri di rendicontazione in caso di incremento di tempi e costi

1. Ai fini della quantificazione effettiva dell'incentivo, il RUP – sulla base delle informazioni in suo possesso – propone nella relazione di rendicontazione analitica di applicare per sé e per tutti gli altri beneficiari le riduzioni conseguenti all'ingiustificato incremento dei tempi assegnati e dei costi definiti nel quadro economico dell'appalto. Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo gli incrementi di costo, le sospensioni e proroghe o altri eventi estranei al controllo e alla responsabilità del personale beneficiario – purché motivati –, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.
2. Ai fini del comma 1, ove applicabile, il RUP applica la seguente formula:

$$LR1 = LT - 0,7 * [LT * (R/T) + LT * (DELTA(K) / K)]$$

tenuto conto che:

- LR1 = incentivo ridotto (sino massimo al 70%);
- LT = incentivo totale dovuto;
- T = termine richiesto per lo svolgimento delle attività (in giorni);
- R = ritardo ingiustificato (in giorni);
- K = costo del lavoro, bene o servizio (al netto del ribasso contrattuale);
- DELTA(K) = differenza ingiustificata di costo in aumento.

Art. 17 – Accertamento del risultato e criteri di riduzione dell'incentivo

1. L'accertamento del risultato raggiunto da ciascun componente del gruppo di lavoro relativamente alle attività e/o fasi effettivamente svolte dagli stessi ha avvio contestualmente alla trasmissione della relativa relazione di rendicontazione al dirigente di Area competente ai sensi dell'art. 15, comma 6, e deve concludersi entro massimo 30 giorni dalla data di avvio.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto del principio/criterio prioritario del risultato di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del Codice, nonché dei principi della fiducia, del merito, della responsabilità e della presupposta complessità dell'attività incentivata, il dirigente competente svolge l'accertamento valutando:
 - i tempi effettivi per lo svolgimento della specifica attività di cui ciascuno è assegnatario, rispetto a quelli richiesti, applicando l'art. 16;
 - i costi effettivi dell'intervento, rispetto alla quantificazione realizzata nel quadro economico dell'intervento, applicando l'art. 16;
 - la completezza e conformità dell'attività svolta, rispetto a quanto assegnato;

- la competenza e professionalità dimostrate, rispetto a quanto ritenuto esigibile;
 - la propensione positiva e proattività alla autonoma risoluzione dei problemi, rispetto a quanto ritenuto necessario nelle varie attività e fasi dell'appalto;
 - l'accuratezza e completezza della rendicontazione;
 - ogni altro elemento di contesto ritenuto utile a valutare la più equa liquidazione dell'incentivo.
3. Per l'accertamento del risultato da parte del RUP relativamente all'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) ii, oltre agli elementi di cui al comma 2, il soggetto accertatore tiene altresì conto delle modalità tecniche e relazionali di esercizio delle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, rispetto a quanto ritenuto necessario per assicurare – durante l'intero ciclo di vita del contratto – il miglior completamento dell'intervento/progetto nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, eventualmente considerati anche i feedback ricevuti dai soggetti a vario titolo coinvolti.
4. Sino al termine di conclusione delle attività valutative di accertamento, il dirigente di Area può chiedere integrazioni istruttorie e/o documentali al RUP, assegnando un congruo termine; in tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso per il tempo corrispondente allo svolgimento delle integrazioni richieste, comunque non superiore al termine richiesto. In caso di mancata risposta, ovvero di integrazione istruttoria e/o documentale insufficiente, o fuori termine, decorso il termine assegnato il dirigente/responsabile procede all'accertamento sulla base degli elementi di rendicontazione disponibili e ritenuti valutabili.
5. Sulla base della rendicontazione, il dirigente di Area applica in via definitiva le riduzioni di incentivo di cui all'art. 16 anche in discostamento dalla proposta del RUP, se errata o ritenuta non accoglibile. Relativamente alla valutazione degli elementi di cui al comma 2, lett. c), d), e), f), g), e di cui al comma 3, il dirigente di Area in rapporto alle attività effettivamente svolte dalla singola unità di personale può definire ulteriori eventuali riduzioni sull'importo, fino al 30 per cento dell'incentivo totale dovuto, secondo la seguente formula:
- $$LR2 = LT * 0,3 * ALFA$$
- tenuto conto che:
- LR2 = incentivo ridotto (sino massimo al 30%);
 - LT = incentivo totale dovuto;
 - ALFA = coefficiente di valutazione fra 0 e 1, da applicarsi ex art. 17, comma 2, lett. c), d), e), f), g), e art. 17, comma 3.
6. In ogni caso, il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a carico dalla legge, dai relativi provvedimenti attuativi o da regolamenti e/o auto vincoli interni – ivi incluse l'adozione di proroghe non previste in atti di gara o altre violazioni accertate –, ovvero che non svolga quanto assegnato – anche in termini di rendicontazione o partecipazione a detto sub-procedimento –, è escluso dall'incentivazione.
7. L'accertamento del risultato si perfeziona con l'approvazione definitiva, da parte del dirigente dell'Area competente, della relazione di rendicontazione, eventualmente aggiornata in esito alle valutazioni effettuate. Qualora il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, delle presenti direttive comprenda personale con qualifica dirigenziale, il perfezionamento dell'accertamento è subordinato altresì all'attestazione del dirigente della Direzione Economia e Bilancio circa la compatibilità dei relativi oneri con i vincoli di bilancio e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.
8. Contestualmente al perfezionamento dell'accertamento è predisposta la proposta di provvedimento di liquidazione degli incentivi riferiti al singolo appalto, recante l'indicazione analitica degli importi spettanti a ciascun avente diritto e la separata evidenziazione delle somme attribuite al personale con qualifica dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il dirigente dell'Area competente trasmette senza indugio, e comunque prima dell'adozione del provvedimento di

liquidazione, al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità la proposta di liquidazione, corredata delle informazioni relative:

- all'ammontare complessivo degli importi da corrispondere al personale dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - al numero dei dirigenti beneficiari.
9. Il perfezionamento dell'accertamento del risultato, nei termini indicati, costituisce il presupposto della liquidazione dell'incentivo. Non sussiste in capo ai beneficiari alcun legittimo affidamento all'attribuzione dell'incentivo sino al perfezionamento dell'accertamento del risultato raggiunto, ferma restando in capo all'ente ogni più ampia facoltà in caso di specifici rilievi dell'organo di controllo relativamente agli incentivi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 18 – Contabilizzazione degli incentivi ed esposizione nel Fondo Risorse decentrate

1. Per gli enti pubblici non economici non sono attualmente previste disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta fermo l'obbligo di utilizzare le codifiche del piano integrato dei conti di cui all'art. 4 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, e al d.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni. A tal fine, nel bilancio di previsione sono istituiti il capitolo di entrata n. 35120, articolo 0, denominato "*Fondi incentivanti il personale (incentivi per funzioni tecniche)*" (codice del piano dei conti finanziario armonizzato E.3.05.99.02.001), nonché i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo 11019, articolo 0 – "*Incentivi per funzioni tecniche – personale a tempo indeterminato (giro contabile con entrata cap. 35120, art. 0)*";
 - capitolo 11079, articolo 0 – "*Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Ente – incentivi per funzioni tecniche (giro contabile con entrata cap. 35120, art. 0)*";
 - capitolo 11159, articolo 0 – "*IRAP – incentivi per funzioni tecniche (giro contabile con entrata cap. 35120, art. 0)*".
2. Gli impegni di spesa relativi agli incentivi per funzioni tecniche, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione, sono assunti a valere sugli stanziamenti dei lavori, servizi e forniture cui gli incentivi si riferiscono e sono imputati al Titolo II – Spese in conto capitale nel caso di lavori e opere, ovvero al Titolo I – Spese correnti nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato nell'esercizio in cui viene assunto l'impegno principale relativo all'appalto o all'intervento e, contestualmente, è disposto un ordine di pagamento a favore del bilancio dell'Ente con accertamento di pari importo al Titolo III dell'entrata sul capitolo 35120, articolo 0. Nell'esercizio in cui gli incentivi sono liquidati ai dipendenti, le relative somme sono impegnate sui capitoli di spesa dedicati di cui al comma 1. L'accertamento dell'entrata costituisce copertura finanziaria delle spese di personale e neutralizza gli effetti del doppio impegno contabile. Le medesime modalità si applicano all'IRAP e alla quota del 20 per cento di cui all'art. 45, comma 5, del d.lgs. 36/2023, destinata alle finalità previste dalla medesima disposizione. Le eventuali economie derivanti dalle somme accantonate e non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche, pur essendo esclusi dal limite al trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sono esposti nella parte variabile del Fondo Risorse Decentrate del personale del comparto e della dirigenza, in conformità agli orientamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato. L'iscrizione nel Fondo avviene nell'esercizio in cui si perfezionano i presupposti per la liquidazione degli incentivi, coincidente con l'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione prevista dall'art. 17 delle presenti direttive. In sede di costituzione del Fondo è iscritto, in via provvisoria, l'importo complessivamente stanziato nel bilancio di previsione gestionale per l'esercizio di riferimento; in sede di consuntivo e di costituzione

definitiva del Fondo, tale importo è adeguato in base alle somme effettivamente liquidate nel medesimo esercizio.

Art. 19 – Liquidazione dell’incentivo

1. Il sub-procedimento di liquidazione ha avvio contestualmente al perfezionamento dell’accertamento del risultato – su impulso del dirigente di Area competente –, e si conclude entro 2 mesi con riferimento al personale non dirigenziale, ed entro 3 mesi con riferimento al personale dirigenziale.
2. Al fine di garantire il principio di imparzialità e di evitare conflitti d’interesse, anche potenziali, in linea con la normativa vigente in materia, la liquidazione dell’incentivo è effettuata sulla base degli esiti dell’accertamento di cui all’art. 17 ed è autorizzata mediante determinazione dirigenziale di liquidazione adottata da un dirigente di Area diverso da quello che abbia effettuato l’accertamento finale del risultato, individuato in base all’organizzazione interna dell’ente. Lo stesso è tenuto a concludere il sub-procedimento di cui al comma 1, nelle tempistiche ivi specificate, e il relativo termine di conclusione decorre dalla trasmissione, al medesimo, da parte del dirigente di Area competente della documentazione necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento di liquidazione.

Art. 20 – Disposizioni transitorie

1. Per le procedure di affidamento avviate a far data dal 1° luglio 2023 e fino alla data di adozione delle presenti direttive – assoggettate all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 –, si procede al riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche individuate secondo le percentuali previste dalle presenti direttive, sempre che ne ricorrano tutti i presupposti e condizioni.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) competente, così come individuato nel rispettivo provvedimento di incarico, procede entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti direttive alla ricognizione delle procedure di affidamento avviate a far data dal 1° luglio 2023 e fino alla data di adozione delle direttive stesse. Per ciascuna procedura, il competente RUP provvede a redigere un’apposita relazione al dirigente di Area competente nella quale siano dettagliati i componenti del gruppo di lavoro, le attività assegnate ai medesimi, lo stato di avanzamento dei lavori ovvero dell’affidamento della fornitura o del servizio. Nella medesima relazione, il RUP provvede alla determinazione degli incentivi ai sensi degli articoli 9 e 12 delle presenti direttive e delle relative tabelle allegate.
3. Secondo quanto disposto dal precedente comma, il dirigente di Area competente, entro trenta giorni dal ricevimento delle relazioni sullo stato delle procedure in essere, provvede con propria determinazione alla presa d’atto ovvero alla modifica/integrazione del gruppo di lavoro. Per quanto attiene alla determinazione e al riparto degli incentivi, si osservano le disposizioni procedurali di cui alle presenti direttive.

Tabella A)- Lavori - Coefficienti di riparto dell'incentivo ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - art. 11 delle Direttive del S.G. dell'Adb DAO				
OGGETTO:				
CALCOLO INCENTIVO				
			IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
			€ -	€ -
FASCE	IMPORTO		PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Da € 150.000 a € 2.000.000	€ 0,00		2,0%	€ 0,00
Da € 2.000.000,01 fino al € 25.000.000	€ 0,00		1,8%	€ 0,00
Oltre € 25.000.000,01	€ 0,00		1,6%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro			80,0%	€ 0,00
da destinare per spese vincolate ex 45, comma 5 del D.Lgs. N. 36/2023			20,0%	€ 0,00
RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00
0. RESPONSABILITA' FINALE DI RISULTATO DEL PROGETTO: Funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento			10%	€ 0,00
0.1	a)	RUP	100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE: Programmazione spesa per investimenti			10%	€ 0,00
1.1	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	50%	€ 0,00
	c)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI)	50%	€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE: Redazione delle due fasi di progettazione			30%	0,00
2.1	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	10%	€ 0,00
	c)	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%	€ 0,00
	d)	Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica	20%	€ 0,00
	e)	Redazione del progetto esecutivo	30%	€ 0,00
	f)	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%	€ 0,00
	g)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	10%	€ 0,00
	h)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI)	20%	€ 0,00
3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO : Predisposizione dei documenti di gara / affidamento			10%	€ 0,00
3.1	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	40%	€ 0,00
	c)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI) comprese attività: - Predisposizione dei documenti di gara, ossia di bando, avviso di gara, lettera di invito, disciplinare di gara; - Coordinamento dei flussi informativi (procedure avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024)	60%	€ 0,00
4. FASE DI ESECUZIONE: Esecuzione compreso Collaudo			40%	€ 0,00
4.1	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	10%	€ 0,00
	c)	Direttore Lavori (DL)	35%	€ 0,00
	d.1)	Direttore operativo	20%	€ 0,00
	d.2)	Ispettore di cantiere	8%	€ 0,00
	e)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	7%	€ 0,00
	f)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo	10%	€ 0,00
	g)	Collaudatore statico	5%	€ 0,00
	h)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI) comprese attività: - Coordinamento dei flussi informativi (procedure avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024)	5%	€ 0,00
Nel caso non sia individuato il Responsabile di fase (RP) la relativa quota è assegnata al Responsabile unico del progetto (RUP).				
Per la "4. Fase di esecuzione": - in mancanza del "Direttore operativo" e del "Ispettore di cantiere": le relative quote percentuali sono attribuite al Direttore Lavori; - in mancanza degli AGI: le relative quote sono attribuite al RP e in mancanza anche di quest'ultimo al RUP; - nel caso non sia previsto il collaudo statico la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo.				

Tabella B)- Servizi e forniture - Coefficienti di riparto dell'incentivo ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - art. 13 delle Direttive del S.G. dell'Adb DAO				
OGGETTO:				
CALCOLO INCENTIVO				
			IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
			€ -	€ -
FASCE	IMPORTO		PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Da € 140.000,01 fino a € 2.000.000	€ 0,00		2,0%	€ 0,00
Da € 2.000.000,01 fino a € 5.000.000	€ 0,00		1,8%	€ 0,00
Oltre € 5.000.000,01	€ 0,00		1,6%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro			80,0%	€ 0,00
da destinare per spese vincolate ex 45, comma 5 del D.Lgs. N. 36/2023			20,0%	€ 0,00
RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00
0. RESPONSABILITA' FINALE DI RISULTATO DEL PROGETTO: Funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.			7%	€ 0,00
0.1	a)	RUP	100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGETTAZIONE: Progettazione aperta per incentivabili. (Requisita per incentivazione: opera qualificabile come investimento e pertanto classificata come uscita in conto capitale e incrementativa del patrimonio.)			7%	€ 0,00
1.1	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	50%	€ 0,00
	c)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI)	50%	€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE: Redazione del progetto in fase unica (non incentivabile ex art. 41, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, dato comunque da inserire per quantificazione economie)			10%	0,00
1.2	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	50%	0,00
	d)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI)	50%	0,00
2. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO: Predisposizione dei documenti di gara / affidamento			20%	€ 0,00
	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	35%	€ 0,00
	c)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI) comprese attività: - Predisposizione dei documenti di gara, ossia di bando, avviso di gara, lettera di invito, disciplinare di gara; - Coordinamento dei flussi informativi (procedure avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024)	65%	€ 0,00
3. FASE DI ESECUZIONE: esecuzione compresa verifica conformità			60%	€ 0,00
	a)	RUP (quota pari a quella del RP in mancanza di individuazione di quest'ultimo)	0%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase (RP)	20%	€ 0,00
	c)	DEC	35%	€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato)	17%	€ 0,00
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5)	13%	€ 0,00
	e)	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (AGI) comprese attività: - Coordinamento dei flussi informativi (procedure avviate a decorrere dal 31 dicembre 2024)	15%	€ 0,00
La quota percentuale prevista per il Responsabile di fase (RP), qualora tale figura non sia individuata e la relativa quota non sia pertanto attribuibile, è da inserire nella corrispondente cella della tabella riferita al Responsabile unico del progetto (RUP).				
Per la "4. Fase di esecuzione": - in mancanza dell'"assistente con funzioni di direttore operativo" e del "Verificatore di conformità ": le relative quote percentuali sono attribuite al DEC; - in mancanza de DEC: le relative quote sono attribuite al RP e in mancanza anche di quest'ultimo al RUP.				